

PAROLE CHIAVE

Voluntary disclosure

Procedura di collaborazione volontaria che consente agli italiani che detengono attività finanziarie o patrimoniali all'estero non dichiarate al Fisco, di sanare la loro posizione, anche penale, pagando le relative imposte e le sanzioni in misura ridotta

Segreto bancario

E' un istituto di diritto bancario che mira a tutelare la riservatezza dei clienti di una banca. Vieta ad altri soggetti diversi dalla banca stessa di fornire informazioni a terzi circa i conti correnti bancari dei cittadini stessi clienti della banca. Spesso il segreto bancario costituisce un incentivo al deposito di denaro in istituti di credito che lo sostengono favorendo fenomeni illeciti come il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale.

AMENTO ANCHE PER IVA, IMU E TASI i imposta al via

suo cammino in Parlamento
Imposte sui redditi - Al blocco delle imposte dirette appartengono anche le sostitutive dell'Irpef, come quella al 5% per i piccoli nel regime dei minimi. Ma c'è anche la cedolare secca da cui si attende un gettito di 1 miliardo. L'aliquota al 10% la rende estremamente conveniente a chi affitta una casa a canone concordato. Ma nel ginepraio degli adempimenti di questi ultimi due mesi non si può non menzionare (**vedi pagina a destra**), la conclusione dell'operazione per un rientro strutturale dei capitali dall'estero che coincide con la fine del segreto bancario e dei condoni che, a varie riprese, si sono succeduti fino a questo momento. Da questa operazione lo Stato si aspetta di incassare circa 1,4 miliardi di euro per quest'anno e 2 nel 2016. Dopo la proroga di questa estate (la scadenza era stata fissata per il 30 settembre), la dead line per la

presentazione dell'istanza di adesione alla voluntary disclosure è fissata per il 30 novembre. Ma la procedura si completa attraverso la presentazione di una relazione dettagliata dei patrimoni detenuti dai contribuenti all'estero con la relativa documentazione entro il 30 di dicembre.
Correzioni - Oltre ai versamenti, da qui a fine anno gli adempimenti cui sono chiamati i contribuenti e gli intermediari sono rappresentati dalla presentazione di eventuali correzioni o integrazioni delle dichiarazioni dei redditi presentate questa estate. Fra le principali, il 730/2015 integrativo da trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il 10 novembre qualora vi siano stati errori nella compilazione in grado di generale maggior credito o minor debito rispetto alla dichiarazione originaria, per esempio per non aver dichiarato oneri deducibili o detraibili.

Per il rientro dei capitali c'è tempo fino a fine mese

di Paolo Stella Monfredini *

Il decreto legge 30 settembre 2015 n. 153, ha prorogato sul filo di lana la scadenza del termine entro il quale effettuare la regolarizzazione dei capitali detenuti irregolarmente all'estero e in Italia. Il termine per l'adesione alla voluntary disclosure è stato infatti prorogato dal 30 settembre al 30 novembre 2015. L'integrazione dell'istanza e la relazione illustrativa possono essere presentate all'Agenzia delle Entrate entro il 30 dicembre 2015. Il quadro normativo di riferimento della voluntary si è completato solo il 2 settembre 2015 quando è entrato in vigore il D. Lgs. 5.8.2015 n. 128 recante, tra l'altro, disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e Contribuente. Da quella data le istanze di regolarizzazione dei contribuenti sono andate via via aumentando: al 16 settembre erano 18.879, al 30 settembre 2015 erano 63.251 (con un gettito stimato per il nostro erario di circa 1,9 miliardi di euro per imposte, sanzioni, interessi e contributi), alla fine della prima settimana di ottobre si stima fossero 75.000 con un gettito in rapidissima ascesa.

I contribuenti si sono resi conto che i soldi detenuti in Svizzera, Principato di Montecarlo, San Marino, Liechtenstein, e altri (ex paradisi fiscali, non solo non si potranno più toccare, ma saranno quasi certamente intercettati dal Fisco italiano. Il 1 gennaio 2018 inizierà infatti lo scambio automatico di informazioni con i principali ex paradisi fiscali. A partire da quella data, e con retroattività al 2017, la trasmissione dei dati circa i depositi esteri di contribuenti italiani sarà automatica. In effetti però l'Agenzia delle Entrate, attraverso gli accordi sulla doppia tassazione siglati il 23 febbraio 2015 con la Svizzera, il 26 febbraio con il Liechtenstein e il 2 marzo con il principato di Monaco, può già chiedere dati e posizioni di uno o più contribuenti in questi Paesi, anche al di fuori di procedimenti penali. La sensazione, ma forse dovremmo dire la certezza, è che questa



Paolo Stella Monfredini

sia l'ultima vera occasione per mettersi in regola. Mentre si assiste a una vera e propria corsa contro il tempo per regolarizzare i capitali posseduti all'estero, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha dichiarato che sono poco numerose le istanze di voluntary presentate in relazione ai capitali nascosti al Fisco in Italia. E' assolutamente consigliabile sanare anche i redditi che non sono stati dichiarati al Fisco in passato; si evidenzia a tal fine che il reato di autoriciclaggio (introdotto con effetto dal 1.1.2015 e punito fino a 8 anni di carcere aggiuntivi) si applica, in presenza dei necessari presupposti, all'utilizzo di denaro frutto (anche) di evasione fiscale, indipendentemente dal fatto che i capitali si trovino in Italia o all'estero.

◀ E' l'ultimo treno

Chi non aderisce non potrà più toccare i capitali detenuti all'estero e si espone al penale

E' stato definitivamente chiarito che gli anni accertabili relativamente alle violazioni dichiarative ai fini della voluntary disclosure sono quelli compresi tra il 2010 e il 2013 (2009 - 2013 in caso di omessa dichiarazione) e ciò indipendentemente dalla commissione di reati fiscali (fanno eccezione l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il falso nella transazione fiscale, l'indebita compensazione, l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, che, al pari dei reati comuni, non possono essere sanate con la presentazione della voluntary disclosure).

Ai fini del monitoraggio fiscale gli anni

oggetto di voluntary sono quelli compresi tra il 2009 e il 2013

I capitali detenuti in Paesi black list che non hanno firmato un accordo con il nostro Paese, sono viceversa accertabili relativamente alle violazioni dichiarative ai fini della collaborazione volontaria per gli anni 2006 - 2013.

La voluntary non è un condono: i contribuenti che aderiscono alla procedura devono pagare per intero le imposte evase, mentre ottengono una significativa riduzione delle sanzioni. Gli importi sono fortemente influenzati dal periodo in cui è avvenuto il trasferimento dei capitali all'estero (la tassazione è più lieve per i fondi trasferiti all'estero in anni non più accertabili) e dalla natura dei redditi evasi.

Esclusivamente per i contribuenti titolari di patrimoni finanziari all'estero non superiori a due milioni di euro è possibile utilizzare un meccanismo forfetario: al valore del patrimonio finanziario posseduto al termine di ciascun anno accertabile, si applica un rendimento forfetario del 5% e sul risultato così ottenuto si applica un'aliquota del 27% (a cui si aggiungono le sanzioni ridotte per imposte e per il monitoraggio fiscale). Il metodo forfetario è opzionale e pertanto i contribuenti interessati possono verificare se il metodo analitico (che richiede maggiori tempi di elaborazione ripercorrendo l'intera vita fiscale dei capitali) risulta essere più conveniente. In relazione ai Paesi white list e black list ma collaborativi (quali Svizzera, Liechtenstein, Monaco), la misura della sanzione riferita al quadro RW (monitoraggio), sarà pari allo 0,5% per ciascun anno, mentre per le imposte sui redditi non si applicheranno i raddoppi di sanzioni. E' possibile effettuare il rimpatrio giuridico dei patrimoni (anche immobiliari) affidando un mandato a società fiduciaria. Chi aderisce alla voluntary disclosure, oltre a regolarizzare la posizione con il Fisco italiano, può contare sugli effetti premiali di natura penale: al completamento della procedura consegue infatti la copertura rispetto ai principali reati di natura fiscale (con le eccezioni che sono state precedentemente indicate) e al reato di autoriciclaggio.

* Dottore Commercialista
Revisore Legale

prevalentemente tra novembre/dicembre e i mesi estivi di giugno luglio e agosto



La via crucis
Secondo la Cgia di Mestre Cgia nel nostro Paese sono necessari 34 giorni lavorativi (269 ore) per pagare le tasse. La media dell'area euro è di 20. Tale soglia scende a 17 in Francia e addirittura a 15 giorni in Olanda



Un macigno sulle spalle
Secondo un recente rapporto della Cna Cremona si trova al 10° posto assoluto in Italia con un 'total tax rate' del 68%. Cremona occupa anche il 10° posto per il reddito imponibile più basso (16.007 euro)